

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Atti diversi* — Relazione sul progetto di legge concernente le Casse di risparmio — Seguilo della discussione del progetto di legge sul reclutamento dell'armata di terra — Appello nominale — Adozione dell'articolo 138 — Osservazioni del senatore Bava sull'articolo 139, e risposta del ministro della guerra — Adozione di quest'articolo modificato, e del 140 sino al 143 — Adozione dell'articolo 146 emendato dal ministro della guerra — Proposta del relatore della Commissione accettata dal ministro della guerra — Discussione che ne risulta — Adozione della medesima e degli articoli 147 e 148 — Gli articoli 149, 150 e 151 sono ritirati dal ministro — Riproposta dell'articolo 149 fatta dal senatore Bava — Reiezione della medesima — Adozione dell'articolo 152 sino al 159 — Articolo addizionale del senatore Jacquemoud — Discussione e rinvio del medesimo alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

### ATTI DIVERSI.

**CIBRARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, ch'è approvato senza osservazione.

Il dottore Bertola, relatore della Commissione dell'Accademia di agricoltura e commercio, fa omaggio al Senato di tre copie della relazione da esso fatta della malattia delle uve.

I senatori Balduino e Tornielli domandano un congedo di pochi giorni, che loro viene accordato.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLE CASSE DI RISPARMIO.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Montezemolo, relatore dell'ufficio centrale per la legge sulle Casse di risparmio.

**DI MONTEZEMOLO**, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 914.)

**PRESIDENTE.** Questo rapporto verrà dato alla stampa e quindi distribuito ai senatori, acciocché si possa poi fissare il giorno della pubblica discussione.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL RECLUTAMENTO DELL'ARMATA DI TERRA.

**PRESIDENTE.** Continua la discussione sulla legge della leva.

**TITOLO III. — DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI. — Articolo 138 (143).** Le persone contemplate nell'articolo 3 possono essere ammesse a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

« 1° Abbian compiuto il 18° anno d'età, e non oltrepassino i 30;

« 2° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

« 3° Abbian l'attitudine fisica del corpo in cui chiedono d'essere arruolati;

« 4° Producano l'attestazione di cui all'articolo 127, e, se furono militari, producano eziandio il foglio di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

« 5° Se sono minorenni facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

« 6° Se appartengono per ragione d'età ad una classe già chiamata alla leva, facciano prova di avervi adempiuto. »

Se qualche senatore domanda la parola io gliela accorderò, in caso contrario io devo sospendere la votazione dell'articolo, perchè mancano ancora tre senatori a compiere il numero necessario. Ciò stante debbo procedere all'appello nominale.

(*Si fa l'appello nominale, dal quale risultano mancanti i seguenti senatori*):

Ambrosetti — Bermondi — Billet — Blanc — Cataldi — Chioldo — Collet — Laconi — Massa Saluzzo — Musio — Nigra — Oneto — Picolet — Pinelli — Plana — Profumo — Riberi — Rorà — San Marzano — Serventi.

(*In questo frattempo si compie il numero legale dei senatori.*)

Se non chiedesi da alcuno la parola sull'articolo 138, io ne propongo la votazione.

Chi approva l'articolo 138 sorga.

(È approvato.)

« Art. 139 (143). Per allievi tamburini e trombettieri possono essere ammessi all'assento volontario i giovani che soddisfino alle seguenti condizioni:

« 1° Età d'anni 12 compiti e non maggiore di 18;

« 2° Statura non minore di un metro e 28 centimetri;

« 3° Buona costituzione fisica pel servizio militare;

« 4° Assenso dei genitori o tutori, secondo il disposto nel precedente articolo 138. »

**BAVA.** Messieurs, si l'honorable ministre de la guerre se propose de réunir ces enfants, que l'on appelle élèves-tambours et trompettes, dans des établissements militaires, je donne bien volontiers mon adhésion à l'article 139; mais si, au contraire, on voulait, comme le passé, les envoyer dans les corps, je proposerais au Sénat de repousser cet article.

Ces élèves tambours sont dans les régiments des sujets continuel de désordres et d'embaras; souvent dans les marches il faut faire porter leurs caisses par les soldats, et même leur donner des moyens de transport. En temps de guerre les mêmes inconvénients se représentent, et les compagnies sont privées de tambours.

Ainsi, donc, s'il s'agit de faire entrer ces enfants dans un établissement militaire, c'est bien; je n'ai à faire aucune objection; mais, si monsieur le ministre songeait à les envoyer dans les corps, je demanderais formellement la suppression de l'article 139.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io sono perfettamente d'accordo col senatore Bava che quei ragazzi, che abusivamente erano stati introdotti nei reggimenti, sì come allievi tamburi, sì come trombettieri, fossero di grave imbarazzo e di pochissima utilità. Per tale effetto si sono stabilite appunto dopo la guerra due specie di scuole, una per i trombettieri, unita alla scuola di cavalleria a Pinerolo, l'altra per i tamburi ad Ivrea, dove non si ammettono se non al disotto di 15 anni. Ciò dimostra quanto io concorra nell'idea di non avere giovani sforniti di forze per resistere al servizio faticoso dei trombettieri e massime a quello dei tamburi. E queste scuole vorrei mantenerle, perchè le credo mezzo utile a poter impiegare i figli dei soldati, i quali io conto, come dissi, di non dovervisi ammettere se sono al disotto di 15 anni.

Ad ogni modo poi questi allievi non saranno mandati ai corpi, finchè abbiano conseguito quello sviluppo fisico che è necessario per adempiere alle loro funzioni.

**BAVA.** S'il en est ainsi, je déclare que je retire mon amendement.

**COLLI.** Io aveva già accennato a quest'inconveniente, epperò appoggio tanto più volentieri la proposizione del generale Bava. Mi pare che allora converrebbe introdurre nell'articolo invece d'età di anni 12, quella di anni 15, non minore; il signor ministro da quanto ha detto, acconsentirebbe a questo cambiamento.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Non minore di 15.

**COLLI.** Allora siamo tutti d'accordo.

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Se il Senato adotta questo cambiamento di età proposto dagli onorevoli senatori, ed ammesso dal Governo, mi pare che debba pure cangiarsi la statura.

**COLLI.** Si può rimandare l'articolo alla Commissione affinché vi sia anche indicata la statura, la quale potrebbe essere di un metro e 50 centimetri.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io credo che ciò non sia necessario, perchè dicendo che gli allievi debbono avere tutte le condizioni fisiche necessarie, parmi che vi si indichi pure anche la statura.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe sopprimere il paragrafo 2 e riferirsene al 3: buona costituzione fisica, la quale in sé abbraccia anche la statura...

**COLLI.** Io opino che sarebbe assai essenziale lo stabilire quale deve essere la statura, poichè sappiamo tutti che vi hanno giovani a 15 anni che sono veramente così piccoli, che non potrebbero camminare colla cassa del tamburo. Io proporrei che si stabilisse la statura ad un metro e 50 centimetri, altrimenti si può rimandare alla Commissione...

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io farei osservare che avvi pure un altro inconveniente nel fissare la statura, ed è che si correrebbe pericolo di averli troppo grandi, perchè prendendoli ragazzi e non potendone prenoscerne lo sviluppo, accadrà, come accade, di doverli levare perchè troppo grandi.

Mi pare quindi che dicendo buona costituzione fisica sia compresa anche la statura. Oltre a che questi giovani, essendo raccolti assieme, si potrà meglio giudicare del loro sviluppo.

**PRESIDENTE.** Siccome è lecito al Ministero di ritirare una parte dell'articolo, e parendomi che si voglia sopprimere il paragrafo 2 della statura...

**COLLA, relatore.** Pare veramente che, essendovi detto buona costituzione fisica pel servizio militare, si abbracci tutto, e s'intenda che non sia un nano.

**PRESIDENTE.** Sembra che il Senato acconsenta che si metta in votazione l'articolo senza il paragrafo della statura, e con la variazione dai 12 ai 15 anni, senza farne oggetto di due votazioni separate. (Rilegge l'articolo)

Chi approva dunque quest'articolo così modificato sorga.

(È approvato.)

« Art. 140 (144). Le persone non contemplate nell'articolo 3 ponno contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione del Re. »

(È adottato.)

« Art. 141 (145). Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo per cui sono domandati. »

**DI BENEVELLO.** Io non so se quivi sia un errore di redazione, poichè mi pare che si dovrebbe dire destinati e non domandati.

**COLLA, relatore.** L'arruolamento per un corpo si domanda.

**COLLI.** Si riferisce agli arruolamenti.

**COLLA, relatore.** L'uomo che si presenta per arruolarsi nel reggimento d'Acqui, per esempio, domanda di essere arruolato in questo reggimento.

**DI BENEVELLO.** Allora non è domandato.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 141.

(È adottato.)

« Art. 142 (146). Il volontario assentato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa, a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare. »

(È adottato.)

« Art. 143 (147). Compinta l'estrazione, niun iscritto annoverato sulla lista di essa può contrarre volontario arruolamento sino a che sia pubblicata la dichiarazione di scarico finale. »

(È adottato.)

« Art. 144 (148). I militari che hanno compiuto la loro ferma ponno essere ammessi a contrarne volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre. »

(È adottato.)

« Art. 145. (149) In tempo di guerra gli arruolamenti volontari ponno anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'articolo 138. »

(È adottato.)

« Art. 146. Qualora dopo l'assento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del ministro di guerra alla surrogazione e liberazione, e mancando di mezzi per sostenerne la spesa, al conseguimento del congedo assoluto. »

**BAVA.** Je ne sais, messieurs, si je me trompe, vous me jugerez! Quant à moi, l'article 146 semble établir qu'après un engagement volontaire, s'il survient dans la famille du nouvel engagé un événement qui change essentiellement sa

position, le ministre pourra accorder une subrogation ou une libération audit volontaire, si celui-ci est riche, et s'il est pauvre il obtiendra son congé. D'après cela la loi ne serait pas égale pour tous; le riche devrait payer un remplaçant et le pauvre en serait exempt, quoique se trouvant tous deux dans une position parfaitement égale. Aucune distinction de la sorte ne se voie dans la loi en discussion, et comme il serait dangereux de l'introduire ici, je demande que le Sénat fasse disparaître dans la rédaction de cet article la distinction de riche et de pauvre, en ce que l'un et l'autre puissent également aspirer au congé absolu, si quelque événement surgit en famille postérieurement à l'enrôlement, pourvu que le volontaire dont il s'agit soit ni assoldé ni réassoldé.

**COLLA, relatore.** Le disposizioni di questo articolo sono una espressione esatta e precisa di ciò che si è praticato finora.

*In simili circostanze, prima l'editore generale di guerra, e poi il Ministero, solevano concedere questi congedi assoluti a coloro che per un caso affatto straordinario si trovavano in condizioni di famiglia tali che sicuramente non avrebbero contratto l'arruolamento. La distinzione fra quello che può e quello che non può mettere un surrogato, mi pare sia naturale e giusta. Colui che ha preso un arruolamento volontario, e non ha preveduto che le circostanze della sua famiglia potevano tanto variare da rendere necessaria la sua presenza presso di essa, debbe in certo modo a se stesso imputare di aver presa questa determinazione, e non ha positivamente un diritto al congedo; si tratta solamente di usargli un riguardo.*

Ora questo riguardo non può essere altro, per colui che può surrogare, che quello di concedergli di mettere un altro a sua vece. Se si adottasse questa disposizione per tutti si renderebbe assai triste la posizione di quel povero uomo che non ha mezzi di surrogare. Infatti, se voi gli direte: voi siete obbligato di servire per tanto tempo; se non potete servire mettete un altro a vostra vece. Benchè risulti che esso sarebbe sommamente necessario a casa sua per avvenimenti succeduti dopo che egli si è arruolato, sarebbe forzato a servire; ora costui merita qualche riguardo, e credo perciò che si debba accordare il congedo assoluto.

Questo è il modo con cui si procedette finora e che mi pare comandato dalla giustizia e dall'equità.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io voleva già prendere la parola per accennare quanto fu detto dal senatore Bava. Io penso che se un giovine viene volontariamente ad arruolarsi sotto le bandiere, perchè la sua famiglia non ha bisogno di lui, egli ciò faceva per servire la patria, per adempiere al suo dovere; ma se le circostanze di sua famiglia cambiano è ingiusto il voler esigere da questo individuo che paghi ancora la surrogazione.

Io credo adunque che il volontario, sia ricco, sia povero, quando variano le sue circostanze di famiglia, debba avere il congedo. Egli è certo che si richiede un contegno per coloro che oggi vogliono fare il soldato e domani il prete; ma se un volontario ha perduto il padre o il fratello che lo aiutava, io non vedo come egli debba essere tenuto a surrogare. Per questo io opino che il presente articolo debba essere così modificato: « Qualora dopo, ecc. il ministro della guerra può ammetterlo al conseguimento del congedo assoluto. » Se si vuole, si potrebbe stabilire quali sono queste circostanze di famiglia.

*Voci.* Per questo basta un regolamento.

**COLLA, relatore.** Il Ministero non era stato animato da questi sentimenti di benignità, allorchè presentò il suo pro-

getto; giacchè non vi era alcuna disposizione che riguardasse questo caso. La Commissione ha creduto di fare un passo assai forte introducendo nel progetto che è sottomesso al Senato questa disposizione. Essa riconosce che realmente è dovuto in questi casi un riguardo, ma non sa persuadersi che questo si debba estendere a tutti indistintamente. Colui che ha preso un impegno deve pure sopportarne le conseguenze.

**BAVA.** J'avoue que, malgré ma qualité de membre de la Commission, je n'ai point eu jusqu' alors connaissance de cet article. Je ne l'avais pas trouvé dans le projet ministériel, et ce matin seulement il a attiré mon attention. J'espère qu'après cette explication, notre honorable rapporteur ne sera pas surpris de me voir faire cette motion au Sénat. Je me rallie à l'opinion de monsieur le ministre de la guerre: je trouve que l'article ainsi rédigé fera face à tous les besoins, et que, par conséquent, la loi sera égale pour tous. C'est ce que je demande. Si le militaire est placé dans les conditions voulues par le règlement ministériel qui les déterminera, il aura droit à son congé, qu'il soit riche ou pauvre, peu importe. Mais quant à la différence qui existait, je ne crois pas que la loi puisse la consacrer; c'est mon opinion; du reste n'étant pas juriconsulte, je sou mets cette question à la sagesse et au jugement du Sénat.

**DI POLLONE.** Aveva domandato la parola per fare una sola osservazione. Mi pare che sarebbe più agevole il deliberare sullo stesso testo dell'articolo 146, che ciasheduno di noi ha sotto gli occhi, e che basterebbe perciò il togliere le due ultime linee; allora l'articolo rimarrebbe concepito così: « Egli può essere ammesso per determinazione del ministro della guerra alla sua liberazione. »

**PRESIDENTE.** È appunto la redazione che voleva io proporre.

**DI POLLONE.** Io credo che con questa variazione si ovvierà facilmente alle insorte difficoltà ed a quell'arbitrio cui darebbe luogo il sistema della Commissione, siccome sta stampato, per la ricchezza o povertà degli uni e degli altri che chiedono di essere liberi.

**PRESIDENTE.** Erasi già provveduto, sia dal signor ministro della guerra che mi ha recato qui il suo emendamento, sia dall'ufficio della Presidenza, il quale erasi a tal uopo concertato, di dover proporre alla votazione del Senato l'articolo 146 così redatto. Mediante la cancellazione di due linee senza verun'altra variazione resterebbe l'articolo nel suo finite così concepito: « Egli può essere ammesso per determinazione del ministro della guerra al conseguimento del congedo assoluto. »

**COLLA, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo 146 così modificato voglia sorgere.

(È approvato.)

« TITOLO IV. — DELLA DURATA DELLA FERMA. »

**COLLA, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**COLLA, relatore.** Allorchè si stava per chiudere la discussione generale su questo progetto di legge, io sottomettevo al Senato alcune mie osservazioni, che raccomandava alla meditazione dei miei onorevoli colleghi, e specialmente a quella del signor ministro della guerra. Ora il tempo è venuto che io preghi il signor ministro della guerra di farci conoscere quale sia stato il suo convincimento sulle osservazioni stesse.

Il titolo di cui andiamo ad occuparci contiene due parti affatto distinte: una concerne propriamente la durata della ferma; l'altra invece riguarda il modo in cui la ferma si

sconta. Alla prima di queste due parti provvedono gli articoli 147 e 148; provvedono alla seconda gli articoli 149, 150 e 151; quella che riguarda la durata della ferma propriamente, mi pare evidente che deve far parte della legge sulla leva; ma la parte che concerne il modo di scontare la ferma è tutta propria della legge colla quale verrà regolato l'ordinamento dell'armata. Voi, o signori, avete già sentito quante diverse opinioni si sono manifestate; e certo altre se ne manifesteranno in questa discussione.

Stando all'esame che vogliamo fare, io credo fermamente che dopo lunghe ed anche luminose discussioni, noi ci troveremo ancora nel caso di non poter deliberare su questa maniera di scontare la ferma; credo adunque essere cosa molto conveniente che noi ci occupassimo adesso di fare solamente una legge di leva, e non una legge d'ordinamento dell'armata. Una legge di leva si può da noi fare agevolmente; una legge d'ordinamento militare è per noi di presente impossibile, anche per solo stabilirne le basi principali. Molti documenti, molti dati statistici e finanziari sarebbe necessario di domandare al Ministero, affine di poter formare una giusta ed unica maniera di comporre l'armata, e per la preferenza a darsi piuttosto ai reggimenti provinciali separati che ai reggimenti interamente composti d'ordinanza con uomini in congedo illimitato.

Vi sarebbe ancora da vedere se meglio non convenisse il sistema di servizio alternativo, il quale risparmierebbe che al soldato sia lasciato anche dopo cinque o sei anni di ritornare sotto le armi, per timore che perda le abitudini che noi vorremmo che egli conservasse.

Infine potremmo risparmiare tutte siffatte questioni, riservandole per il momento in cui dovremo occuparci dell'organizzazione dell'armata. Per ora basterebbe di stabilire, come è prescritto negli articoli 147 e 148, che la durata della ferma è d'otto anni di servizio effettivo; e che questo servizio effettivo si sconta parte in servizio continuo e parte in congedo illimitato, e che il tempo passato in congedo illimitato non conta che per una metà.

Stabilite queste basi, che sono le basi della legge sulla leva, quelle che interessa di far conoscere fin d'ora, il discutere poi se debbano rimanere più 8 che 5, che 3, che 4 anni sotto le armi, mi pare che dipenda necessariamente dal modo in cui l'armata dovrà essere ordinata, quando si discuterà la ferma da dare ai reggimenti, componendo l'armata.

Chiederei perciò che il signor ministro volesse farmi grazia di dire se consentirebbe in questo mio divisamento, il quale io credo sarà l'unico che possa metterci in grado di accelerare questa discussione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io vedo con vera soddisfazione il relatore entrare, mi si permetta l'espressione, a piece vele nel mio modo di vedere intorno al progetto nel quale io fondava appunto tutta l'organizzazione dell'armata. Se si stabilisce che la durata del servizio sia sulla base di 8 anni e che il tempo passato dagli individui in congedo illimitato sia calcolato soltanto per metà, io non solo acconsento, ma ringrazio il Senato di aver voluto in tal modo riconoscere, dirò così, il fondamento della mia organizzazione. Ma naturalmente resterebbe inteso che la ferma non si può stabilire uguale per tutte le armi...

**COLLA, relatore.** Questa è appunto una questione riservata che si discuterà a tempo opportuno...

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io non posso a meno che essere chiaro e preciso nelle mie parole affinché non si possa dire che io abbia deluse le intenzioni del Senato...

**COLLA, relatore.** Non pregiudica per nulla la questione...

**COLLA.** Io mi proponeva di sottoporre al Senato alcune considerazioni in ordine all'articolo che si discute.

La proposizione del relatore approvata dal Ministero fa sì che io vi aderisca con somma soddisfazione; ma mi pare però che rimane qualche dubbio sull'ingiustizia che potrà ricadere sopra alcuni individui i quali saranno chiamati a far parte delle armi speciali. Costoro dovranno fare sei anni di servizio permanente, mentre altri non ne faranno che cinque, ed altri quattro. Le osservazioni che già vennero sottoposte al Senato dalla Commissione nella sua relazione rimangono sempre intiere.

Io credo che con questo compenso che si vorrebbe stabilire non si tolga interamente l'inconveniente da me accennato, e al quale, colto all'improvviso, io non saprei proporre un vero rimedio; ma prego il Senato di prenderlo per alcuni momenti in considerazione. Io non intendo di oppormi all'adozione della proposizione della Commissione; pare a me però, che prima di adottare il principio che il servizio permanente conterà, come il doppio di quello fatto in congedo illimitato, siccome potrà avere qualche conseguenza, sia da prendersi in seria considerazione.

**COLLA, relatore.** Mi rincresce di non vedere veramente alcuna difficoltà in questo, giacché, secondo la proposta che sottometteva al Senato, ed a cui acconsenti il ministro della guerra, la questione del rimanere sotto le armi piuttosto sei che cinque, che quattro anni rimane pienamente riservata; viene solamente stabilito il principio che il tempo passato in congedo non conta che per la metà, e che nessun uomo è obbligato a prestare servizio più di otto anni.

Mi pare che questo non influisca menomamente sulle determinazioni che si prenderanno.

**COLLA.** Mi permetto di osservare all'onorevole preopinante che a colui il quale farà cinque anni di servizio permanente ne resteranno sette da fare in congedo illimitato.

*Alcune voci.* Gliene rimarranno soltanto sei.

**COLLA, relatore.** Non si tratta di stabilire né cinque né quattro.

**COLLA.** La metà di sette non sarà né sei né quattro, qui ci sarà un mezzo anno.

**COLLA, relatore.** Si stabilisce otto anni sotto le armi. L'individuo che ne fa cinque in servizio permanente deve ancora farne sei in congedo illimitato, poichè per andare da cinque ad otto ne rimangono tre; questi tre vogliono essere doppi in congedo illimitato. Dunque fanno sei.

**COLLA.** Rimane sempre l'osservazione che non si può stabilire se sia equo il far sopportare il servizio permanente come una metà del servizio in congedo illimitato.

Io ho già detto che non intendevo di oppormi all'adozione. Pregava soltanto il Senato di osservare se non vi fosse qualche esame a fare prima di adottare questa proposizione.

Pare che il relatore della Commissione, che ha certamente studiata la questione a fondo, sia persuaso che non vi esistano inconvenienti; ed io allora mi sottometto ai suoi maggiori lumi.

**COLLA, relatore.** Io la ringrazio.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione propone che gli articoli 147 e 148 siano i soli i quali debbano per ora venire in discussione, e che gli articoli 149, 150 e 151 siano rimandati più opportunamente alla legge sulla organizzazione dell'esercito. Il ministro della guerra ha dichiarato che non aveva difficoltà di associarsi a questa opinione.

Io credo d'interpretare bene le sue intenzioni dicendo che il ministro della guerra con ciò intende di ritirare quei tre articoli...

**LA MARMORA, ministro per la guerra.** Precisamente.

**PRESIDENTE.** Ciò posto, io invito il Senato ad entrare nelle deliberazioni dei soli due articoli 147 e 148, e quindi passare all'articolo 152.

**COLLI.** Mi pare che sarebbe anche desiderabile che il signor ministro prendesse l'impegno di presentare questa legge al Parlamento.

**LA MARMORA, ministro per la guerra.** Il signor relatore ha chiaramente espresso quante sieno le difficoltà, quanti i dati che ci vogliono per venire ad un progetto definitivo.

Ha detto non essere stato ancora discusso il bilancio della guerra; esso passerà, ma per ora non si può riguardare come bilancio normale. Come potrei fare, se ignoro tuttavia quale somma si voglia spendere? E se non mi si somministra questo dato, è impossibile che io possa addivenire ad un'organizzazione militare.

**COLLI.** Il signor ministro ha replicato ottimamente, ma intanto non assume obbligo di presentare la legge, e per me l'impegno di presentare la legge è essenzialissimo.

Il Senato giudicherà nella sua saviezza se vuol insistere sopra questa condizione. Io credo d'aver adempiuto ad un sacro dovere nel fare quest'osservazione.

**COLLA, relatore.** Mi pare che il ministro non abbia ricusato di presentare la legge, ma che abbia solo fatto palesi i suoi dubbi intorno all'epoca; e questi sono sicuramente assai gravi. Le ragioni però ch'egli adduce sono le stesse per cui noi adesso non potremmo prendere alcuna determinazione. La difficoltà, come la Commissione accennava, sta precisamente nel sapere ciò che si vuole spendere, ciò che può costare più o meno; e questo è un esame che richiede molto tempo. Ma se il ministro ne ha bisogno per poter proporre la legge, tanto più ne abbiamo bisogno noi.

**COLLI.** Domando la parola, se mi può essere concessa.

**PRESIDENTE.** Io credo che il Senato non abbia difficoltà a concederla, benchè sia già la terza volta che la chiede.

*Parecchi senatori. Parli i parli!*

**COLLI.** Io non disconosco le difficoltà che può offrire la presentazione di un bilancio normale; ma chi deve presentare questo bilancio normale verosimilmente è il signor ministro; allora dipende da lui, perchè credo che se non lo ha presentato quest'anno, certamente penserà a presentarlo per l'anno 1853.

Ora io chiedo se egli non potrebbe prendere l'impegno di presentare anche nella medesima Sessione la legge relativa all'organizzazione dell'armata.

**LA MARMORA, ministro per la guerra.** Mi rincresce di non essere stato ben inteso dal senatore Colli. Già due volte, mi pare, io dissi di avere presentato questo bilancio normale, e che per me è tale quello che ho presentato. Tutta la difficoltà consiste nel vedere se la Camera dei deputati vorrà approvarlo.

**GIULIO.** Domando la parola.

Io intendo di presentare un'osservazione assai semplice al Senato sulla presente questione.

Si domanda al signor ministro della guerra che egli assuma l'impegno di presentare un progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito. Quest'impegno è la conseguenza necessaria della sua posizione. Il ministro della guerra ha naturalmente l'obbligo di presentare un progetto di legge per l'organizzazione dell'esercito se questo progetto è necessario.

Il signor ministro della guerra risponde di non essere in grado di presentarlo, ignorando quali sieno le disposizioni del Parlamento; il che viene a dire che egli non sarà in grado di presentare un progetto d'organizzazione fin dopo che l'a-

dozione del bilancio della guerra da lui ultimamente presentato al Parlamento lo abbia illuminato intorno alle disposizioni del medesimo.

Io non credo che si possa ammettere che il bilancio quale sarà votato dovrà esso stesso costituire la legge d'ordinamento dell'esercito; ma la votazione del bilancio illuminerà il signor ministro intorno alle disposizioni del Parlamento relativamente all'esercito, e lo metterà in grado di compilare un progetto a questo modo; intesa la cosa parmi che tutti sono perfettamente d'accordo.

Il signor ministro ha l'intenzione di presentare un progetto di riordinamento dell'esercito, e di non presentarlo invano, cioè di presentarlo conforme all'intenzione del Parlamento, il quale avrà l'occasione di manifestarla all'occasione della discussione del prossimo bilancio; sino a quell'epoca la questione non potrà essere risolta.

Non potendosi quindi dal signor ministro presentare immediatamente un progetto sull'organizzazione dell'esercito, non mi pare perciò che sia il caso d'insistere per esigere dal ministro una dichiarazione formale a tal riguardo. Mentre questa presentazione è una necessità, ed è impossibile di concepire un esercito la cui organizzazione non sia stata con una legge stabilita.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io amo sempre spiegazioni chiare il più possibile, ma io credo che il senatore Giulio, il quale parla anche sempre chiarissimo, abbia ommesso una cosa, abbia dimenticato cioè una condizione che io credeva d'aver espresso.

Io ho detto: se il Parlamento approva il bilancio non solo come l'ho presentato, ma ancora come bilancio normale, allora io, appoggiato su quel bilancio, potrò presentare la legge sull'organizzazione. Per lo contrario, se il Parlamento mi dicesse: viste le condizioni politiche d'Europa non approviamo il bilancio come il ministro l'ha presentato, allora siamo sempre, per così dire, da capo.

Io dunque non potrei far nulla finchè mi si dirà: consideriamo questo bilancio come normale, tanto voi potete spendere per istabilire l'esercito sul piede di pace; date lo sviluppo necessario, e presentate il progetto pel piede di guerra, ossia l'organizzazione definitiva dell'armata.

**COLLI.** Non posso a meno che chiedere nuovamente la parola. Mi dispiace d'insistere, ma quando io ho parlato l'ultima volta non sapevo che l'intenzione del ministro fosse di presentare un bilancio normale. Ora che ci ha favorito di dircelo, mi pare che noi cominciamo a percorrere un circolo vizioso: imperciocchè che cosa succederà?

Il bilancio da lui presentato quest'anno per il 1852, e che già noi abbiamo potuto vedere, potrebbe non essere ravvisato come normale da chi lo dovrà discutere: ed allora, ripeto, che cosa succederà?

Il signor ministro ne presenterà uno per il 1853. Potrà anche, rispetto a questo, succedere il medesimo inconveniente, ed allora sarà protratta non so a qual'epoca la presentazione della legge di cui si parla.

Io ho la massima confidenza nei talenti e nei lumi del signor ministro; ma vedo che da tutti è apprezzato il bisogno di questa legge. Ora mi pare che il signor ministro (ove il bilancio del 1852, il bilancio cioè di quest'anno, non potesse essere considerato come normale), potrebbe forse prendere la deliberazione di presentare questo progetto di legge sull'organizzazione dell'armata, il quale darebbe un'idea di ciò che egli vuole assolutamente considerare come il suo bilancio normale.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io non posso as-

solamente aderire a stabilire un'organizzazione così leggiermente, come avverrebbe, ove si prendessero le mosse da una base assolutamente incerta. Si tratta, dico, di stabilire tutta intera un'organizzazione, ed io credo che prima di venire ad una cosa simile bisogna poggiare sopra una base certa e sapere ciò che si voglia in tempo di pace.

Inoltre mi credo ancora in obbligo di far osservare al senatore Colli che le difficoltà che sentiamo noi sono sentite da tutti i paesi; e ciò è tanto vero che non v'ha ancora che un sol Parlamento fino adesso il quale abbia preteso dal ministro che si presentasse e si discutesse tutta l'organizzazione militare; non c'è, ripeto, l'esempio che d'un Parlamento che l'abbia imposta; e quel Parlamento che l'ha voluta non l'ha effettuata, perchè tutti versano in siffatte condizioni di finanze, o condizioni politiche da non poterlo fare.

Per la qual cosa se io non l'ho fatto finora, se si protrarrà ancora a farlo per molto tempo, noi andiamo di pari passo con tutti gli altri paesi anche costituzionali, e che tali sono da molto maggior tempo di noi.

**COLLA, relatore.** Domando la parola.

La legge per l'approvazione dei bilanci ha già imposto al ministro della guerra l'obbligo di presentare quegli ordinamenti militari, e dico militari per indicare le piante organiche dei reggimenti e dell'armata nel senso che egli intende.

Il ministro della guerra ha creduto d'avervi supplicato col bilancio nel quale si trovano indicate le piante organiche che egli vorrebbe adottare. Quando questo bilancio verrà in discussione, noi vedremo se il ministro della guerra abbia soddisfatto all'obbligo che gli incombeva; ma se non vi avrà soddisfatto, allora gli si rimuoverà l'invito.

**FRANZINI.** Domando la parola unicamente per fare un'osservazione. Se la decisione sulla ferma permanente e quella in congedo illimitato dei militari deve dipendere dal bilancio annuale, ove questo non venisse stabilito in modo normale, ne verrebbe per conseguenza che tutti gli anni si dovrebbe variare questa ferma; ed in allora vi sarebbe una parte dei militari soggetti ad una ferma diversa. Questo sarebbe un inconveniente assai grave.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io credo pur troppo che questo inconveniente potrebbe accadere, e sarà dovere del ministro di evitarlo il più che sia possibile, significando anche per la durata della ferma le norme più giuste ed eque. Ma io rappresento un caso al generale Franzini: suppongo che le circostanze politiche fossero tali che si dovesse rimandare una quantità di soldati; suppongo che mi venisse tolta una somma considerevole, e mi si dicesse: mandate a casa una quantità di soldati, perchè non v'è più probabilità di guerra: che dovrei io fare? Per essere conseguente ai principii di uniformare tutte le ferme, tutti i servizi, io li devo tener sotto le armi. Egli è naturale che nessuno prenderebbe per buona questa ragione, dimodochè potrebbe benissimo accadere che dopo che i soldati sono stati quattro anni sotto le armi, quelli che sono venuti dopo non rimanesero più che tre anni. Io ripeto, io credo assolutamente impossibile che in questi casi si possa procedere con quella giustizia, precisione ed equità in tutto e per tutto, non solo fra armi ed armi, ma anche fra classi e classi dello stesso corpo. Questo è un problema che nessuno finora ha sciolto. Noi vediamo presso le potenze che ci circondano mandati ad ogni momento a casa ora 25, ora 30 mila, ed anche 80 mila uomini, e quindi richiamarli sotto le armi; ma non credo che ogni volta si vada a riconoscere se ciò è conforme alla legge. Bisogna fissare una base, cioè la base antica che io credo ottima: stabilita questa, è mestieri lasciare una latitudine per

potersi poi assolutamente mettere d'accordo coi fondi che sono fissati.

Io credo che sia impossibile di volere col mezzo del bilancio legare le spese, e col mezzo della ferma legare gli individui, così che il ministro non possa mandar via l'uno piuttosto che l'altro.

**FRANZINI.** Io convengo col ministro in una gran parte di quanto ha detto, ed era per questo che voleva sostenerlo collo stabilimento di un bilancio normale, anzichè di un bilancio che in ogni anno fosse soggetto a variazioni. Osserverò che almeno il maximum della ferma permanente e in congedo illimitato dovrebbe essere determinato, e che il minimum potrebbe lasciarsi a seconda delle circostanze. Dico ciò perchè l'intendimento della Commissione, come si vede nel rapporto, era di stabilire una ferma permanente eguale per tutte le armi. Se noi lasciamo indeterminata questa cosa, sarebbe in balia del Governo il fare che un'arma passi in tal tempo in congedo illimitato, l'altro no.

**PRESIDENTE.** I discorsi finora fatti non prestando argomento di alcuna deliberazione a prendersi, io non ho che a leggere l'articolo 147 per porlo in discussione.

« **TITOLO IV. — DELLA DURATA DELLA FERMA. — Art. 147 (150).** La durata della ferma, sì per gli uomini di leva che per i volontari, esclusi i carabinieri reali e gli allievi tamburini e trombettieri, è stabilita a otto anni di servizio effettivo qualunque sia l'arma od il corpo a cui l'uomo è destinato. »

(È approvato.)

« Art. 148 (156). La ferma comincia dal giorno dell'assento, e può essere scontata, o per intero in servizio continuo, o per una parte in servizio e per l'altra in congedo illimitato. »

Il tempo passato in congedo illimitato si valuta soltanto per una metà della sua durata nel computo del servizio effettivo richiesto a compimento della ferma. Non è computato il tempo dal militare percorso in istato di diserzione, o scontando la pena di carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna. »

(È approvato.)

Ommetto di leggere gli articoli 149, 150, 151, stati ritirati dal ministro della guerra, e passo all'articolo 152, che diverrà nella legge 149.

**BAVA.** Il me semble qu'il y aurait avantage, pour maintenir l'idée de la Commission, à conserver l'article 149, qui dit d'une manière positive que le service continu ne pourra pas se continuer au delà de cinq ans. Cet article est ainsi conçu:

« Art. 149. L'uomo che passò cinque anni della sua ferma sotto le armi ha diritto di essere mandato in congedo illimitato, ma preferendo di rimanere in servizio continuo sino al compimento degli otto anni di ferma, è autorizzato a proseguirlo. »

Je crois, je le répète, qu'il serait nécessaire de conserver dans la loi cet article. Il y aurait ainsi une limite fixe que le ministre ne pourrait dépasser. Je demande formellement le maintien de l'article 149.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Bava, perchè sarebbe una contraddizione a quanto fu proposto dalla Commissione e da me accettato.

Io non dissento che vi sia una fra le altre armi dell'armata, per la quale cinque anni di ferma sono pochi, e sarebbe bene di trattenerla sei sotto le bandiere: ma costoro troveranno il loro compenso naturalmente nell'aver sol-

tutto quattro anni da stare in congedo illimitato, mentre che se stessero cinque anni soltanto, ne avrebbero cinque di congedo illimitato. Io sono d'avviso che, ammettendo la proposta del proponente, sarebbe un restringere quella latitudine che la Commissione si voleva accordare.

**COLLI.** Qui cominciano a manifestarsi già inconvenienti del sistema adottato. Io però trovo giustissima l'osservazione del signor ministro, poiché credo che un soldato di cavalleria non è certo completamente istruito in cinque anni di più bisogna osservare, che quando i più anziani hanno cinque anni, gli altri ne fanno che quattro, chi tre, chi due, chi uno: allora cosa succede? In questo caso il reggimento sarà in cattivissimo stato d'istruzione. Io credo che sei anni siano il minimum per un soldato di cavalleria, e che se si ammettevano meno provinciali, come si chiamavano allora, a minor tempo, era per favorire questi individui e per preparare uomini i quali potevano essere mandati al corpo della provianda, ma non certamente per ottenere da loro un buon servizio in campagna.

**MARSA.** Dans le projet ministériel, monsieur le ministre croit qu'un homme peut se former dans l'artillerie légère dans l'espace de cinq ans. Pendant ce temps, il doit donc apprendre tout ce qui est relatif au cheval et aux canons. Si effectivement cinq ans suffisent pour l'artillerie, je demande si le même laps de temps ne peut suffire pour la cavalerie. En cela, je ne suis pas exactement de l'avis du noble marquis Colli; si fait des limites que l'on ne puisse pas dépasser, il n'est pas juste qu'un homme serve plus longtemps qu'un autre par la raison qu'il sera plus grand, plus robuste et mieux constitué. L'esprit de nos lois ne permet pas que cette différence existe. Une limite est indispensable. Si il suffit de cinq ans pour former un artillerie à cheval, je ne comprends pas comment il faudrait un temps plus long pour former un cavalier.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Vedo che malgrado le dichiarazioni del relatore della Commissione si viene entrando nella discussione tecnica della cosa. Il senatore Bava ha fatto un rapprochement, un confronto fra la cavalleria e l'artiglieria a cavallo. Io ho quasi sempre servito nell'artiglieria a cavallo, dimodochè credo conoscere a punto le esigenze di quel servizio e le difficoltà gravi che si incontrano a formare buoni artiglieri a cavallo; ma io faccio osservare che si contano due compagnie di artiglieri a cavallo su quaranta compagnie del corpo d'artiglieria. Di più gli uomini dell'artiglieria a cavallo che sono in congedo alle case loro, se non gli utilizzo nelle batterie a cavallo, gli utilizzo per altre batterie.

Per la cavalleria, due sono gli inconvenienti che s'incontrano nel fissare una certa ferma. Uno è quello accennato dal senatore Colli, che cioè non si può avere una buona cavalleria, dove la ferma non sia fissata almeno a 6 anni. Non è già che in meno di 6 anni non si faccia un cavaliere, ma, come notò il senatore Colli, bisogna calcolare che vi saranno i soldati che conferanno 6 anni di servizio, altri 5, altri 4, 3, 2 ed un anno. Io posso avviso che non si possa assolutamente avere una buona cavalleria senza una ferma di 6 anni.

L'altro inconveniente è questo: che non si sa cosa fare di questi uomini qualora si richiassero dalle case loro al momento della guerra se non abbiamo un gran numero di cavalli. Disparatamente siamo in un paese dove è più facile avere dei cavalieri che dei cavalli, ed io stimo gran fortuna se in caso di guerra appena ci sarà dato di poterne qua e là raccogliere i cavalli necessari per supplire alle mancanze. Ma avere almeno regolare, almeno uniforme come le altre armi

in tempo di pace, ricorrendo alle regioni le più lontane come dall' Hannover e dall' Holstein e in fondo dell'Italia, è impossibile.

Io penso che, viste queste due difficoltà, si capirà facilmente che la durata del servizio nella cavalleria voglia essere anche più lunga che quella dell'artiglieria. Sicuramente sarebbe desiderabile che anche per l'artiglieria a cavallo si avesse una ferma di 6 anni; ma per non fare nello stesso corpo una differenza che sarebbe di difficile applicazione, si è stabilito di 5 anni soltanto. Io aggiungerei ancora un'osservazione pratica. Il generale Bava sa benissimo che un numero considerevole d'uomini scelti, che hanno naturalmente un maggior servizio e che sono più recentemente stati sotto le armi, sogliono tenere in prima linea. Ma l'artiglieria ha un gran numero d'uomini che impiega come conduttori in seconda e terza linea; laddove nella cavalleria, per riempire alle sue incombenze, l'individuo deve essere montato a cavallo e bisogna rimanere in prima linea.

**PRESIDENTE.** Prima di concedere la parola al generale Bava, io debbo fare osservare al Senato per la regolarità della discussione che l'articolo 149 che il senatore Bava vorrebbe mettere in discussione è stato già ritirato dal ministro con consentimento della Commissione; in conseguenza questo più non esiste, ed è necessario che un senatore lo riproponga. (Rumor)

Il Ministero ha bisogno di autorizzazione regia per ritirare una legge, ma non già per ritirare un articolo. Io credo che per discutere quest'articolo sia necessario che il generale Bava lo riproponga a conto suo.

**MARSA.** Je n'éprouvé aucune difficulté à reproduire moi-même cet article, et conséquemment je le propose; et puisque j'ai la parole, je dirai que les inconvénients dont monsieur le ministre vient de parler existent; mais le nombre des hommes en service permanent peut dans la cavalerie être plus grand que dans les autres régiments, ce qui diminuera les provinciaux; et si dans ceux-ci il y a encore excédant, le mal ne sera pas irréparable. Par exemple, si les cadres de l'infanterie contiennent vingt-cinq hommes d'ordonnance, vous pouvez porter les cadres des escadrons à 40 ou 45 hommes, y compris les soldats en service permanent. Le ministre dit: mais la cavalerie ne pouvant point se doubler, se tripler comme l'infanterie, en temps de guerre, nous aurons un excédant d'hommes. C'est vrai; mais je fais observer au Sénat que les hommes trouveront facilement à être placés. En temps de paix, la provianda est très-limitée; mais en temps de guerre elle prendra une proportion énorme à cause des transports nécessaires à l'armée, et nous pourrons utiliser ces cavaliers dans la provianda. Il n'y a donc point de difficulté sérieuse à cet égard.

**PRESIDENTE.** Il senatore Bava ripropone dunque l'articolo 149 come sua proposizione individuale.

Dimando se vi ha chi appoggi questa sua proposizione. (È appoggiata.)

**COLLA, relatore.** Concordo pienamente nel sentimento dell'onorevole senatore Bava in quanto alla durata uniforme della ferma, se di questa si debba discutere; ma persisto nel credere essere impossibile che questa ferma si determini.

Il determinare se gli iscritti si debbano tenere sotto le armi piuttosto sei che cinque anni dipende necessariamente dallo stabilire se si vuole avere il doppio, oppure due volte il doppio della forza che si ha sotto le armi, vale a dire si tratta di avere cinque contingenti per esempio sotto le armi ossia soldati per 5 anni sotto le armi, di 5 a 6 in congedo illimitato, ciò che dà il mezzo per poterli raddoppiare.

O se invece si credesse più conveniente il diminuire la forza in tempo di pace, siccome io credo, e di avere maggior numero di uomini in congedo illimitato, allora non può determinarsi la ferma che ci vorrà.

Ora io domando ai miei onorevoli colleghi se si credono in grado di deliberare sopra di questo.

Il dire che abbiamo bisogno di ridurre l'armata (a che è forza sicuramente di addivenire) o se si possa ridurre adesso l'armata in guisa che abbia due terzi della sua forza in congedo illimitato, è questione tutta di ordinamento militare, tutta della legge colla quale si dovrà organizzzare l'armata.

Per me, nella coscienza mia, non mi sento atto a decidere su di questo punto.

**BAVA.** Il parait que je me suis mal expliqué. Je veux donner au ministre toute la latitude possible jusqu'à ce que son système d'organisation soit présenté, lui faire faculté de laisser les fantassins trois, quatre ou cinq ans sous les armes; mais je voudrais que l'on établit un *maximum* de service continu pour toute l'armée. Cela est de toute nécessité: il ne faut pas que l'on puisse aller à l'infini et dire à un homme: Vous, qui êtes dans les armes spéciales, vous resterez sous les armes pendant huit ans, tandis qu'un autre, moins bien constitué, ne servirait que trois ou quatre ans dans l'infanterie.

Je demande encore une fois que l'article 149 soit maintenu. Il me semble que c'est déjà une faculté bien grande que de laisser au ministre le pouvoir de décider si les diverses armes resteront sous les drapeaux 3, 4 ou 5 ans; mais n'établir aucune limite, ce serait excessif, à mon avis; car le Gouvernement pourrait alors retenir les soldats de certaines armes jusqu'à 8 ans continus sous les drapeaux.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io non vedo nessuna difficoltà in ciò che si stabilisca, cioè che l'uomo non può rimanere più di otto anni consecutivi sotto le armi. Non vedo pure veruna difficoltà che si stabilisca fin d'ora che ad ogni modo il soldato non può rimanere più di 12 anni in servizio, dopo i quali deve essere rimandato.

In questo io prendo il caso di un individuo come sarebbe probabilmente quello di fanteria, il quale rimane 4 anni in servizio effettivo, e che per otto anni ancora, stando alla casa sua, è obbligato venire al corpo quando fosse chiamato; sarebbero 12 anni in tutto che servirebbe.

**COLLA, relatore.** La proposta dell'onorevole ministro della guerra non risponde alla questione dell'onorevole generale Bava, il quale vorrebbe bensì limitare il tempo della permanenza sotto le armi, ma non già la durata del servizio. Vorrebbe che fosse detto che non si potrà tenere mai un soldato sotto le armi per più di cinque anni.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Cinque, non posso.

**COLLA, relatore.** È questa la questione alla quale non risponderebbe il mezzo termine suggerito dal Ministero.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Posta in questi termini la questione, io ripeto che non posso accettare, perchè io credo che sarebbe un grave inconveniente se si dovesse limitare per l'arma di cavalleria la durata della ferma ad anni 5.

**PRESIDENTE.** La questione è già posta abbastanza in evidenza perchè, senza entrare nel suo merito, il Senato possa deliberare se o no sia il caso di fissare un *maximum* alla durata del servizio effettivo.

Tale è l'intento del generale Bava nel proporre l'articolo 149.

Chi crederà che il termine di cinque anni sia un termine che soddisfaccia a tutte le esigenze del servizio, e che in

questo modo si possa precludere la via a quelle modificazioni che potrebbe tale argomento ricevere in una legge organica dell'esercito, non ha che a votare l'articolo 149 come è proposto dal senatore Bava.

Chi approva la proposta del senatore Bava voglia levarsi.

(È reietta.)

Avevo già avuto l'onore di leggere l'articolo 152. Se non v'ha nessuno che domandi la parola io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

« Art. 153 (154). Gli allievi carabinieri contraggono ferma di anni dieci in servizio continuo, ma se vengono trasferiti in altro corpo la ferma loro è ristretta al termine comune.

« La ferma dei militari che volontariamente fanno passaggio al corpo dei carabinieri reali è pure di dieci anni di servizio continuo, qualunque sia il servizio anteriormente prestato.

« Questa disposizione è applicabile altresì ai militari che volontariamente fanno passaggio al reggimento cavalleggieri di Sardegna in fino a tanto che lo stesso reggimento attende alle funzioni che gli sono attualmente affidate. »

**ALFIERI.** Mi pare che abbia udito dire in una discussione precedente che il corpo dei carabinieri trovasse difficoltà a fornirsi di uomini adatti a quel servizio. Io non ho avuto occasione a verificare se ciò sia, ma supponendo che sia in fatti, io non vedrei il perchè coll'alinea primo dell'articolo 153 si venisse a stabilire una difficoltà maggiore pel trapasso di militari d'altri corpi al corpo dei carabinieri reali, perchè qui è detto che non si conta loro il servizio che avrebbero antecedenemente prestato in altri corpi.

Può essere che vi siano ragioni per le quali io non conosco perchè sia così, ma dubito che questa restrizione possa agevolare il reclutamento del corpo che è desiderabile sia portato al completo.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** L'osservazione fatta dal senatore Alfieri ha sicuramente un certo peso.

Certo qualche individuo potrà non entrare nel corpo dei carabinieri; ma per altra parte, se si pensa cosa costi al Governo un carabiniere, i sacrifici che esso debbe fare per formarlo, e quindi per mantenerlo quando non è più alto a quel servizio, cioè durante la vecchiezza, si scorgerà agevolmente che si ha diritto ad un compenso. E se, come avviene negli altri corpi, le stesse facilità si trovassero di entrare nel corpo dei carabinieri, come le si trovano nell'uscirne, allora questo così importante servizio sarebbe per soffrirne grandemente.

Io credo adunque che sia meglio stabilire la cosa in modo che colui che veramente vuole arruolarsi tra' carabinieri, sia determinato a starvi lungamente, a fare un lungo servizio per imparare quel mestiere che è piuttosto difficile.

**PRESIDENTE.** Chi adotta l'articolo 153 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 154 (155). La ferma degli allievi tamburini e trombettieri si deve compiere in servizio continuo, e la durata di essa continua sino al compimento dell'anno 26° di loro età. »

(È approvato.)

« Art. 155 (159). Spirato il servizio obbligatorio stabilito dalla legge, i sott'uffiziali, caporali e soldati sono provveduti di assoluto congedo, a meno che siano ammessi a contrarre una nuova ferma. »

(È approvato.)

« Art. 156 (160). Gli inscritti annoverati nella seconda categoria del contingente, e non chiamati in servizio prima



che sia giunto l'anno nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del contingente di tale anno. »

(È approvato.)

« Art. 157 (160). Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra. »

**DE CARDENAS.** Dirà la Commissione se è giusta la mia osservazione. Mi pare che non istiano quelle parole *quello di essere mandato in congedo illimitato, sono sospesi in tempo di guerra.*

Ora, nello stato delle cose, vi è alcuno che abbia diritto di essere mandato in congedo illimitato? Se vi è nessuno che abbia diritto...

**PRESIDENTE.** Quelli le cui condizioni di famiglia lo esigono.

**DE CARDENAS.** Io forse non ho inteso bene, ma qui dice così: *il diritto ad ottenere congedo illimitato è sospeso in tempo di guerra.*

Io domando chi sia che abbia diritto ad essere mandato in congedo illimitato. Non è stato fissato; ma solo che non debbano stare più d'un dato numero d'anni in servizio fisso.

**COLLA, relatore.** La legge ha stabilito il principio che restino parte in congedo illimitato e parte in servizio continuo.

Questo principio annunzia che verrà determinata la durata del servizio continuo, quella del servizio in congedo illimitato; allora quest'articolo riceverà la sua applicazione, e si dirà dopo tant'anni di servizio continuo si ha diritto al congedo illimitato, il quale nei casi di guerra rimarrà sospeso.

**PRESIDENTE.** L'articolo era già stato votato, epperò le osservazioni fatte non possono avere alcuna portata.

« TITOLO V. — DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARIE... »

**COLLI.** Vorrei fare una domanda non per oppormi, ma per chiedere una spiegazione.

Trovo all'articolo 156: « gl'inscritti annoverati nella seconda categoria del contingente e non chiamati in servizio primachè sia giunto l'anno, nel cui periodo compiono il 26° dell'età loro, sono provveduti d'assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del contingente di tale anno. »

Nell'articolo poi 171 non ancora votato si legge: « Il caporale o soldato che trovandosi in congedo illimitato contrae matrimonio senza l'autorizzazione del ministro della guerra prima d'aver compiuta l'età di anni 26, è privato del beneficio di rimanere in congedo illimitato. »

Chiedo se quest'articolo sarà applicabile agli uomini che fanno parte del secondo contingente.

Mi pare che non essendo assentati non deve loro essere applicato.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Sono assentati.

**COLLA, relatore.** Sono in congedo illimitato, ma sono assentati.

**COLLI.** Dunque sono considerati come soldati.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Se non fossero assentati non avrebbero bisogno del congedo assoluto.

Ma siccome lo sono, hanno perciò bisogno di un tal congedo quantunque non siano mai stati chiamati sotto le armi.

**COLLI.** Sono assentati senza essere incorporati nell'armata.

**PRESIDENTE.** « TITOLO V. — DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARIE. — Art. 158. Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non

si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo della lista di designazione della prima classe chiamata dopo la scoperta omissione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente articolo 159 nei casi che vi sono specificati. »

Chi approva questo articolo voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 159 (162). Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla omissione di un giovine sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

« Il giovane ommesso che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri è condannato alla stessa pena ed iscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata. »

(È approvato.)

« Art. 160 (163). I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione. »

**JACQUEMOUD.** Il me paraît qu'il importe de combler une grande lacune de notre législation, et que la disposition que je me propose de soumettre aux délibérations du Sénat, pourrait trouver sa place immédiatement avant l'article 160. Cette lacune a déjà été plusieurs fois signalée. L'honorable général Bava l'a indiquée lorsque nous avons commencé la discussion du titre premier. Le projet du Gouvernement a essayé d'y remédier dans l'article 158; mais, jusqu'à présent, la difficulté n'a pas été résolue, et elle mérite les plus sérieuses méditations.

Je rappellerai les dispositions de l'article 19 de notre Code civil, suivant lequel: *L'enfant né en pays étranger, d'un père qui jouit dans les Etats des droits civils inhérents à la qualité de sujet, est aussi sujet, et en exerce tous les droits.*

Il suit de cette disposition, qu'il doit être soumis à la levée militaire. Cela est incontestable théoriquement; mais en pratique il n'est pas ainsi. Ce fils de citoyen né en pays étranger et qui est citoyen lui-même, n'est point obligé de faire inscrire son nom dans aucune registre de l'état civil du royaume, en sorte qu'il est nécessairement oublié lorsqu'on dresse la liste des inscrits pour la levée. S'il est appelé pour le service militaire dans les pays où il a reçu le jour, il invoque les dispositions de l'article que je viens de citer, et il se trouve exempté par cette exception péremptoire. L'Etat se trouve donc chargé de protéger à l'étranger un grand nombre de sujets qu'on pourrait appeler des sujets mixtes, mais qui trouvent le moyen de se soustraire à toutes les charges. Suivant les circonstances, ils invoquent tantôt la nationalité de leur origine, tantôt celle du lieu de leur naissance, sans qu'aucune disposition législative, les oblige à déclarer leur choix et à faire connaître, d'une manière positive, à quel Gouvernement ils entendent appartenir.

Celui qui veut se prévaloir des droits de citoyenneté dans le royaume, doit être forcé par la loi à en acquitter les charges et notamment la dette du service militaire.

S'il est parvenu à se soustraire à la levée, s'il n'est pas venu concourir avec les autres citoyens au tirage au sort dans une des communes du royaume, je soutiens qu'il doit en être puni par la perte des avantages qui lui sont réservés par l'article 19 du Code civil. On ne peut plus le considérer comme citoyen, puisque, dans une circonstance aussi importante de sa vie, lorsqu'il s'est agi de la levée militaire, il a déclaré implicitement qu'il ne se considérait pas comme citoyen de l'Etat.

Tous ceux qui ont occupé des fonctions diplomatiques sa-

vent combien est considérable cette catégorie de personnes. Il y en a sur tous les points du globe; mais plus particulièrement dans les Etats limitrophes. S'agit-il de réclamer un avantage, d'obtenir aide et protection de nos représentants à l'étranger? Ils se déclarent citoyens du royaume. Mais lorsqu'il est question de supporter des charges, ils invoquent contre nos consuls l'appui des autorités du pays de leur naissance.

Il est temps de faire cesser un abus aussi grand. Je crois qu'on le détruirait radicalement, en obligeant cette catégorie de sujets, à faire inscrire leurs actes de naissance, avant qu'ils aient atteint leur vingtième année, dans les registres de l'état civil d'une des communes du royaume, ou dans les registres d'un de nos consuls, qui devra le transmettre au Gouvernement. Je veux laisser la plus grande latitude, la plus grande facilité pour ces déclarations.

Peu importe à l'Etat, que ces sujets choisissent une commune préférablement à une autre; ils seront appelés à la levée militaire dans la commune qu'ils auront eux-mêmes désignée. A défaut d'avoir satisfait à cette obligation, ils seraient déclarés irrévocablement déchu du bénéfice de l'article 19 du Code civil, c'est-à-dire du droit de citoyenneté. Il en résultera tout au moins l'avantage de leur appliquer une pénalité à laquelle ils ne pourront se soustraire, et d'affranchir l'Etat d'une protection onéreuse, tandis qu'ils échappent au peines prévues par les articles que nous venons de voter, s'ils ne possèdent rien dans l'Etat, s'ils n'ont été inscrits nulle part, si l'on est incertain à quelle nationalité ils appartiennent, si on ignore jusqu'à leur existence, si on est privé d'éléments pour les déclarer résideants.

Tel est le but de l'article additionnel que j'ai l'honneur de proposer et qui serait intercalé entre l'article 154 et l'article 160. Il est ainsi conçu :

« Non godrà dei diritti di cui nell'articolo 19 del Codice civile il figlio di un cittadino nato in paese straniero, quando prima dell'età di anni venti, il suo atto di nascita non sarà stato trascritto alla sua richiesta od a quella de' suoi genitori nei registri dello Stato civile di qualche comune dello Stato, ovvero nel registro di un console di S. M. »

**ALFIERI.** Desidererei rappresentare alcune osservazioni, in seguito alle quali forse l'onorevole mio collega, il senatore Jacquemoud, riconoscerà non esservi un assoluto difetto nella legislazione a questo riguardo. Premetterò che all'epoca della discussione del titolo del Codice civile sopra il godimento e la perdita dei diritti civili, effatte questioni non furono trascurate; e non poté sfuggire in quell'epoca, nell'esame che si faceva dell'antica nostra diritto pubblico, anche dopo istituito il confronto colle altre legislazioni, che sempre si era riconosciuto un grande inconveniente relativamente a questi figli di nazionali, i quali nascono fuori dello Stato cui il padre appartiene. Ma l'inconveniente appunto si osserva maggiore in ordine al sistema proprio del Codice civile francese tal quale esisteva, e dubito che siasi poi andato al riparo rispetto a questa disposizione, la quale in ciò consisteva che il figlio del francese nato all'estero rivendicava la sua qualità, purché giunto alla maggiore età facesse una dichiarazione a tal riguardo. Quella disposizione non parve alla Commissione di legislazione abbastanza proba, giacché si prevedeva l'inconveniente segnalato dall'onorevole senatore Jacquemoud, cioè che colui il quale all'epoca della maggiore età prevedeva di andare all'incontro di un servizio grave qual è il servizio militare, non aveva interesse alcuno a fare una simile dichiarazione. E se non erro, delle considerazioni di questo genere furono a più riprese fatte nell'Assemblea

francese, per notare il sensibile incaglio che ciò portava alle operazioni della leva in Francia. Allora che cosa si fece? Si adottò appunto quella disposizione che esiste nel nostro Codice. Ma osserva benissimo il senatore Jacquemoud che questo esige qualche disposizione formulativa, onde sortisca il suo effetto il principio sancito dalla legislazione. Però questa disposizione non è totalmente necessaria. Non ignora certamente l'onorevole senatore che vi sono nel regolamento, riguardante gli atti dello stato civile, disposizioni rispetto alla trasmissione da farsi degli atti di figli nati all'estero. Continuamente succede che i consoli mettono in avvertenza i figli residenti all'estero, che debbono adempiere certe formalità, se intendono godere della protezione dello Stato. Ma, oltre a questo, bisogna pure avvertire che esiste un'altra disposizione nel nostro Codice civile, la quale mi sembra tenera un giusto mezzo tra quel sistema di rigore che intenderebbe di adottare il senatore Jacquemoud, e che io confesso trovare alquanto eccessivo per quella decadenza perentoria, assoluta, immediata, e tra quella perpetua frode che si farebbe, qualora non si ponesse una qualche pena un po' severa. Sia detto che in occasione di guerra vi è intima-zione, vi è richiamo; e questo richiamo si fa appunto sotto pena della perdita dei diritti civili. Queste considerazioni forse non sembreranno risolvere del tutto le difficoltà; tuttavia mi pare che, sino ad un certo segno, dimostrino che la difficoltà non fu trasandata, ma sibbene apprezzata: e quando si è già in principio stabilito che quelli sono considerati come sudditi, che si dà loro un mezzo di regolarizzare l'atto dello stato civile che li riguarda, che di tanto in tanto si fanno dai consoli richiami per mettere loro a mente queste pubblicazioni, che finalmente poi, venendo il caso in cui la patria potrà abbisognare del braccio di questi individui li può chiamare e valersene per applicarvi una disposizione severa, mi pare, dico, che naturalmente vi sia già un tal quale sistema abbastanza provvido senza aggiungervi altre disposizioni.

Per queste ragioni non sarei per aderire alla proposta del senatore Jacquemoud.

**ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Concedo la parola, previa la domanda al Senato, che sorta chi appoggia l'emendamento del senatore Jacquemoud.

(E appoggiato.)

**ALFIERI.** Mi duole che invece di togliere le difficoltà suscitate dalla proposta del senatore Jacquemoud, ne aggiunga un'altra.

L'onorevole senatore suppone che un suddito originario di uno Stato, ma dimorante all'estero, e che si trova iscritto nella lista della leva, non abbia risposto alla chiamata, oppure che non essendovi iscritto, non abbia egli stesso preso l'iniziativa per farsi inscrivere sulle liste della leva nel paese suo nativo...

**PRESIDENTE.** Per maggior chiarezza leggerò l'emendamento del senatore Jacquemoud.

**ALFIERI.** Prego il presidente a tollerare che io esponga la mia idea al Senato, perché credo, almeno a mio giudizio, che vi sia una lacuna nella legge.

Io accennava adunque a quell'individuo che dimora all'estero, e che iscritto sulle liste di leva non ha corrisposto alla chiamata, o che non essendolo, scordandosi del dovere che la legge gli impone, non si è fatto inscrivere. Ma io domando: dove deve costui farsi inscrivere? Nella legge precedente, quella che ancora oggi ci regge, se non erro, il luogo in cui doveva farsi inscrivere si era quello della sua

nascita; ora si è sostituito il luogo del domicilio, essendo nato e domiciliato fuori.

**PRESIDENTE.** Forse la lettura dell'emendamento chiarirà anche questa difficoltà, perchè non parlasi già in questo di iscrizioni a farsi nelle liste della leva, ma solamente dell'obbligo che vorrebbe imporre a tutti i giovani nati all'estero da sudditi sardi di mandare l'atto loro di nascita in un comune qualunque dello Stato, oppure ad un console per l'opportuna registrazione. In questo modo in quel comune in cui si trova registrato l'atto di nascita, la persona nominata vi s'iscriverà sulle liste di leva.

**ALFIERI.** Mi sembra quindi indispensabile che la legge indichi il luogo dove deve farsi inscrivere: altrimenti chi avrà l'incarico d'iscriverlo?

**SICCARDI.** Domando la parola.

**ALFIERI.** Prego di lasciarmi terminare, per non aver a ritornare su quanto aveva da dire in occasione dell'emendamento Jacquemoud.

Osservo poi che vi sono dei paesi, la Francia, per esempio, in cui chi è nato quivi da parenti stranieri, purchè abbia conseguito il beneficio della naturalizzazione, è obbligato di concorrere alla leva. Bisognerebbe quindi che questo caso fosse previsto anche dalla nostra legge. Nella legge francese, per esempio, si dice:

« Les individus nés en France de parents étrangers et admis à jouir des bénéfices de l'article 9 du Code civil seront également mis sur le tableau du tirage. »

Se non prendo sbaglio, la legge belga ha una disposizione, mercè cui gli stranieri domiciliati nel paese sono trattati come quelli del paese, i quali si trovano all'estero. Anche quest'articolo potrebbe essere utilmente introdotto, ma credo che sia necessario di farne un maggiore studio, e che non si possa improvvisare sopra una materia così importante.

**COLLA, relatore.** Vorrei dimostrare che non vi è veramente quella lacuna che l'onorevole mio amico senatore Alfieri crede che esista nella legge; l'articolo 3 della legge dichiara che tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri ammessi a godere dei diritti civili sono soggetti alla leva; dunque sono eziandio contemplati quelli che hanno domicilio all'estero. Ma il preopinante domanda: dove si faranno inscrivere? Un altro articolo dice: « che saranno iscritti nel luogo ove essi hanno il loro padre, la loro madre, od il loro tutore; » se non hanno neppure questo, resteranno naturalmente fra quelli che, sapendo di essere soggetti alla leva secondo le disposizioni dell'articolo 3, non si sono presentati spontaneamente in uno od in altro comune dello Stato per soddisfare all'obbligo che, come cittadini dello Stato, hanno tutti di prestare il loro servizio, e di soggiacere alle leggi che vi sono in vigore.

Non credo poi che l'emendamento proposto dal senatore Jacquemoud si possa adottare, perchè imporrebbe una condizione tale che non è in accordo con tutta l'economia della legge. Colui che sa di essere soggetto alla leva, e non si presenta, è omissa; non presentandosi neppure dopo che la leva a cui apparteneva è stata eseguita, nè presentandosi ancora ad un'altra leva, è considerato come reo di essersi sottratto alla leva, e va poi soggetto come renitente alle pene stabilite dalla legge.

Più di questo non mi pare che si possa pretendere dal cittadino nostro che è andato a stabilirsi all'estero.

**SICCARDI.** Io vorrei soltanto sottoporre al Senato un dubbio intorno all'ordine della discussione. Mi pare che l'onorevole senatore Jacquemoud abbia proposta la sua aggiunta dopo l'articolo 160, il quale...

**PRESIDENTE.** Fra l'articolo 159 e il 160.

**SICCARDI.** Ora io dico, l'articolo 159 come l'articolo 160 ed i seguenti sino al 164 si occupano sostanzialmente delle varie maniere di frode che si possono commettere in occasione di leve; ora è noto che chi dimora all'estero ed è tuttavia obbligato alla leva militare, e non vi soddisfa, non può altrimenti essere considerato che come renitente.

Dei renitenti si comincia a far parola nell'articolo 164; la discussione adunque intorno all'emendamento dell'onorevole senatore Jacquemoud mi pare che dovrebbe essere differita dopo l'articolo 164, non potendosi collocare questa materia in mezzo agli articoli 159 e 160 che si occupano di altro oggetto.

**SCLOPIS.** Abbandonando per ora la questione di collocamento di questa questione, la quale si può lasciare sospesa, io stimo opportuno di aggiungere alcune considerazioni che mi vengono suggerite dal motivo della proposta di aggiunta fatta dal senatore Jacquemoud.

Già nell'esordio di questa discussione s'invitava il Ministero a pensare al modo di regolarizzare la posizione di quei cittadini i quali essendo nati all'estero da famiglia che è stabilita all'estero, intendono per altro di conservare i loro diritti di cittadini.

In questa parte io diceva già fin dall'esordio di questa discussione, che io credo effettivamente che ci sia una lacuna, ed una lacuna notevole; e mi ricordo che tanto l'onorevole senatore Bava, quanto io, adducevamo esempi di agenti all'estero che ci avevano informati di gravi incagli, di gravi abusi che succedono. Ora non si tratta di stabilire l'obbligo; l'obbligo è stabilito. Chiunque gode dei diritti civili, chiunque tanto più poi gode dei diritti di cittadino, che vuol dire dei diritti civili e politici, deve sottostare all'obbligo della leva. Ma costoro che sono all'estero, che reclamano la qualità di cittadini, e dei quali però si è nello Stato smarrita ogni traccia, costoro cosa faranno in occasione della leva? Si dovranno presentare. Questo è un obbligo morale, ma non tutti disgraziatamente lo adempiono.

Si hanno i mezzi repressivi, coercitivi per obbligarli a concorrere?

Ecco dov'è la mancanza: e per qual ragione v'è questa mancanza?

La mancanza proviene da ciò che gli agenti diplomatici e consolari non ritengono presso di loro i documenti successivi per cui si constata l'esistenza di questa famiglia.

Il protettorato è, diremo, cosa tradizionale; l'obbligo di concorrere non è raccomandato ad alcun mezzo d'esecuzione. Ora per soddisfare a questo bisogno, secondo il mio parere, converrebbe che il Governo s'occupasse di una legge (non credo che basti un regolamento) per cui s'ordinasse che tutti coloro i quali, stabiliti e nati all'estero, reclamano i diritti di cittadini del regno, debbono per quest'oggetto far constare della loro filiazione presso gli agenti diplomatici e consolari, che si stabilisse nei Consolati e nelle legazioni una specie di matricola dei cittadini esistenti all'estero. Allora con questo mezzo io credo che sarebbe facile il poter riconoscere ad ogni epoca della leva dalle corrispondenze ministeriali quelli che all'estero possono godere di questo diritto.

Ecco qual mezzo d'esecuzione io credo sia il più ovvio ed il più acconcio; checchè ne sia di questo mezzo, è certo che bisogna che il Governo ci pensi e ci pensi seriamente, perchè sono molti i cittadini nati fuori Stato e sempre godenti all'estero della protezione del Governo, i quali si schermiscono dall'obbligo della leva. Vi ha di più, e lo accennava anche

nell'esordio di questa discussione; accade talvolta che in certe circostanze particolari per reclami fatti da una parte e dall'altra dei Governi, si inveleniscono i rapporti. Vi sono certi cittadini i quali, negli utili invocano la protezione del Governo, e quando si tratta degli oneri sono protetti dal Governo pressò cui risiedono: ecco a che deve mirare, secondo mi pare, l'attenzione del Governo in questa parte; e credo coll'onorevole collega ed amico, marchese Alfieri, che vi è una lacuna da riempire.

**JACQUEMOUD.** Les savantes considérations qui ont été développées par mon honorable collègue M. le sénateur Pinelli et par les autres honorables préopinants, ne me paraissent pas résoudre la difficulté. Il s'agit de combler une lacune de notre législation; il s'agit d'obliger ceux qui veulent se prévaloir du titre de citoyen de l'Etat à acquitter la dette du service militaire. Ma proposition tend à les priver de la citoyenneté s'ils n'acquittent pas cette dette. Rien n'est plus juste: s'ils veulent être citoyens, il faut qu'ils en remplissent les charges. On m'objectera qu'il y a des registres de l'état civil dans les Consuls à l'étranger; mais l'inscription sur ces registres n'est point rigoureusement obligatoire. Ceux qui n'ont pas été inscrits sur ces registres n'en sont pas moins fondés à invoquer leurs droits de citoyenneté. Il en résulte l'inconvénient signalé par mon honorable collègue M. le sénateur Sclopis.

On laisse subsister à la charge de l'Etat l'obligation d'accorder aide et protection à une catégorie de personnes qui ne se disent citoyens du royaume que lorsqu'il y a profit pour eux, et cette catégorie est beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pense.

Mon amendement renferme une interpellation formelle qui oblige ces sujets mixtes à déclarer leur nationalité. S'ils entendent la conserver dans le royaume, ils feront inscrire leur acte de naissance dans une commune de l'Etat, à leur choix, pour acquitter le service militaire; s'ils se sont soustraits à cette obligation, ils perdront leur nationalité et seront privés de la protection dont jouissent, auprès de notre diplomatie, les citoyens du royaume en pays étranger.

Voilà la pensée de mon amendement: comme la question est très-grave et qu'une plume plus exercée que la mienne dans la langue italienne améliorera certainement la rédaction de cet amendement, je désirerais qu'il fût renvoyé à la Commission.

**SCLOPIS.** La Commissione accetterebbe volentieri l'incarico di esaminare questa questione, e l'accetterebbe tanto più, se i ministri del Re consentissero a venire nel suo seno per vedere quello che si pratica, per conoscere gli inconvenienti che sono accaduti, per combinare quei tali provvedimenti i quali possano all'avvenire parare a mali maggiori, trattandosi di colmare una lacuna legislativa o regolamentaria. Dunque se i ministri del Re ci fornissero i loro lumi, e volessero maturare con noi questa idea, la Commissione potrebbe in qualche giorno (perchè non sarebbe materia, io credo, da trattarsi in poche ore) prendere una deliberazione e sottomettere al Senato un progetto di disposizione in proposito.

**SAULT.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Adesso non si tratta se non di trasmettere alla Commissione la proposta.

Se ella vuole prendere la parola su di questa proposta, gliela accordo, ma entrare in materia pare non sia conveniente.

**SAULT.** È appunto sullo stato in cui si trova la questione che desidero parlare.

Io credo che esista (non lo so però di certo), credo che esista per il Ministero degli affari esteri una Commissione la quale si occupa pur di redigere il Codice delle istruzioni generali a' diversi Consolati, da cui si possono avere opportuni riscontri.

Della legge che presentemente ci occupa si conosce la reale necessità; e mi pare che il mandarla alla Commissione esigendo alcuni giorni di lavoro, appunto per consultare quali siano le intenzioni dei diversi Ministeri, porterebbe troppo in lungo l'approvazione di questa legge medesima. Egli è per questo che io mi oppongo al rinvio alla Commissione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Senza oppormi al rinvio alla Commissione dell'articolo in questione dovrò far osservare al Senato che il Ministero riceveva con certa regolarità tutti gli anni dai vari Consolati, massime da quelli che sono i più vicini, le note dei giovani che cadevano nella leva. Ma appunto per il dubbio che queste note non fossero esatte, che vi potessero essere delle dimenticanze, e anche degli abusi, il Ministero aveva creduto d'inserire nel suo primitivo progetto di legge l'articolo 133, dove era detto che i renitenti residenti all'estero cessano di avere la protezione del Re. Questo articolo venne soppresso dalla Commissione. Io ne ho interrogato testè il relatore, e n'ebbi in risposta che l'articolo fu riconosciuto inutile, perchè l'individuo, come renitente, è naturalmente colpevole, epperò di sua natura non deve ricevere protezione dal Governo; io invece riproporrei quell'articolo, siccome quello che servirebbe almeno a richiamare i consoli alla stretta osservanza dei loro doveri a questo riguardo.

**COLLA, relatore.** È vero che la Commissione non ha creduto conveniente l'articolo in cui si diceva che i renitenti non potranno godere della protezione degli agenti del Governo; e in questo mi pare siasi fatto assai bene, giacchè, a parer mio, sarebbe sconveniente il mettere in una legge, che colui il quale è riconosciuto come colpevole del delitto di renitenza non può godere della protezione degli agenti consolari.

Questa è una cosa che va da sé: se uno è convinto per renitente, non ne può godere, perchè nessun colpevole non può godere della protezione del Governo; se non è convinto come renitente, la disposizione dell'articolo non potrà farli, perchè non riconosciuto come tale. Quindi è che la Commissione ha creduto che quest'articolo non solo fosse inutile, ma fosse sconveniente in una legge.

**PRESIDENTE.** Si propone di rimandare alla Commissione l'emendamento Jacquemoud.

Nel caso che il Senato sia per approvare questo rinvio, io farò osservare che ciò non deve impedire l'ulteriore discussione della legge, giacchè quest'articolo può rimanere sospeso, sino a che la Commissione, stante la gravità da tutti riconosciuta della materia, ne faccia uno studio profondo; intanto il Senato può progredire nell'esame degli altri articoli della legge, che sono tutt'affatto indipendenti.

Ciò posto, io metto ai voti il rinvio alla Commissione.

(È approvato.)

Domani si continuerà la discussione sui rimanenti articoli.

La seduta è levata alle ore 5 pomeridiane.